



REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 108/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Walter BERRUTI

ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30991 del registro di Segreteria, proposto da

M.A. Omissis, Omissis, Omissis, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Chiara Chessa ed Eleonora Barbini del Foro di Arezzo;

contro

INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulio Peco e Roberto Maio dell'Ufficio legale dell'Istituto in Milano;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t.;

GUARDIA DI FINANZA, in persona del Comandante p.t.;

per l'accertamento

del diritto alla rideterminazione del trattamento di pensione con inclusione del servizio svolto presso le PPTT di Milano dal 13 giugno 1981 al 17 agosto 1981 per un totale di mesi 2 e giorni 2, nonché del beneficio di cui agli artt.1801 e 2159 D.lgs. n. 66/2010,

e condanna al pagamento delle differenze arretrate maggiorate di interessi e

rivalutazione.

Visto il decreto con il quale è stata fissata l'udienza di discussione.

Uditi, nell'udienza del 9 giugno 2026, i legali delle parti come da verbale.

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato innanzi a questa Corte il 26 novembre 2025, M.A. già appartenente alla Guardia di Finanza e cessato dal servizio Omissis, esponeva di essere titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità, liquidata con il sistema misto, con anzianità utile al 31 dicembre 1995 pari a 17 anni, 6 mesi e 13 giorni. In primo luogo, lamentava l'omesso computo, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione, del periodo di servizio prestato presso l'Azienda autonoma delle Poste e Telecomunicazioni, sede di Milano, dal 13 giugno 1981 al 17 agosto 1981, pari a mesi 2 e giorni 2, anteriore all'arruolamento nella Guardia di Finanza. Esponeva che tale periodo era stato oggetto di regolare ricongiunzione ai sensi della normativa vigente, a seguito di domanda presentata in data 20 gennaio 1995 e accolta con decreto n. 219/2005 e pagamento degli oneri richiesti. In secondo luogo, rilevava la mancata attribuzione dei benefici economici connessi al riconoscimento, dopo la cessazione dal servizio, in data 18 luglio 2006, della dipendenza da causa di servizio di infermità contratta in costanza di rapporto lavorativo. L'Amministrazione non aveva riconosciuto il detto beneficio, consistente nella maggiorazione dell'1,25 per cento ai fini della determinazione della base pensionabile, poiché il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non era avvenuto in costanza di rapporto di impiego. Il ricorrente evidenziava di avere sollecitato l'Amministrazione a provvedere nel corso degli anni (nel

2005, 2015, 2020 e 2025), ma invano. L'INPS, dal canto suo, in riscontro all'ultima istanza del giugno 2025, rappresentava di poter procedere al ricalcolo del trattamento pensionistico solo previa adozione di un provvedimento ricostitutivo da parte dell'Amministrazione militare di appartenenza.

L'INPS si è costituito in giudizio il 13 marzo 2026 ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo mero ordinatore secondario di spesa.

Si è altresì costituita la Guardia di Finanza il 18 marzo 2026, deducendo l'irrelevanza, nel caso specifico, dei periodi ricongiunti al fine dell'ammontare della pensione e che il ricorrente non avrebbe proposto una nuova istanza decorsi dieci anni dalla prima del 20 gennaio 1995. Per quanto riguarda i benefici pensionistici richiesti, essi andavano riconosciuti in costanza di servizio. Chiede quindi il rigetto del ricorso.

In vista dell'udienza di discussione, in data 23 aprile 2026, il ricorrente ha depositato memoria nella quale replica alle difese svolte dall'Amministrazione resistente. Con riferimento al dedotto omesso computo del periodo lavorativo svolto presso PPTT, il ricorrente ribadisce che una volta presentata la domanda di ricongiunzione, in data 20 gennaio 1995 e in costanza di servizio, la tardiva definizione del procedimento, in data 25 maggio 2005, dopo la cessazione dal servizio, deve essere imputata al ritardo dell'Amministrazione e non può onerare il richiedente di ulteriori adempimenti. Il decreto di ricongiunzione n. 219/2005, vistato e registrato, è prodotto agli atti dalla stessa parte resistente ed è conforme all'istanza; pertanto, non vi sarebbero ostacoli alla sua applicazione. Quanto alla opposta irrilevanza del periodo di servizio in parola ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, il ricorrente osserva che l'aliquota di rendimento riconosciutagli (in via giudiziaria) è stata determinata

in misura pari al 2,44% dalla Corte dei conti in sede di appello con la sentenza n. 239/2021 e dunque in misura inferiore al 44% indicato dalla GdF nella memoria e che l'inclusione del periodo oggetto di ricongiunzione porterebbe comunque un incremento, sia pure limitato, dell'anzianità utile e della corrispondente quota retributiva, con il conseguente permanere dell'interesse in capo al ricorrente. Con riguardo, poi, alla domanda relativa all'attribuzione del beneficio economico connesso all'infermità per causa di servizio, il ricorrente richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 13/2024, che ha dichiarato illegittimo il requisito del riconoscimento in costanza di rapporto di impiego, ritenendo sufficiente, ai fini del diritto, che l'infermità sia insorta durante il servizio ancorché il suo riconoscimento sia successivo.

Nella discussione orale le parti hanno richiamato le rispettive conclusioni e la causa è stata decisa come da dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare va evidenziato l'interesse dell'INPS alla partecipazione al giudizio, in quanto l'ente previdenziale è tenuto, come ordinatore secondario di spesa, alla gestione della posizione pensionistica del ricorrente.

Ciò posto il ricorso è fondato con riferimento ad entrambe le domande proposte.

1. Quanto domanda relativa alla inclusione nei periodi maturati in quota retributiva del servizio svolto presso PPTT, risulta *ex actis* che il periodo dal 1° giugno 1981 al 18 agosto 1981, pari a mesi due e giorni due, è stato oggetto di ricongiunzione con decreto della GdF n. 219/2005 ai sensi dell'art. 2 della L. n. 29/1979 (cfr. doc. 2 prod. GdF) e a seguito di domanda presentata in data 20 gennaio 1995, ma accolta con decreto dell'Amministrazione competente solo

nel maggio 2005 (con il decreto n. 219/2005 cit., regolarmente vistato e registrato), nonché perfezionata mediante il versamento degli oneri carico dell'interessato (fatto non contestato).

Secondo il consolidato assetto giurisprudenziale, l'istituto della ricongiunzione è finalizzato alla valorizzazione unitaria di tutti i periodi assicurativi ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, mediante il trasferimento della contribuzione presso la gestione accentrante.

Ne discende che, una volta perfezionatosi il procedimento di ricongiunzione, l'Amministrazione è tenuta a tener conto, ai fini del trattamento pensionistico, dei periodi oggetto di trasferimento, non residuando margini di discrezionalità circa la loro inclusione nel calcolo della prestazione.

Nel caso di specie, a fronte del pacifico perfezionamento della ricongiunzione, la valorizzazione del periodo *de quo* nei provvedimenti di liquidazione della pensione era dovuta.

2. Quanto alla domanda di attribuzione del beneficio di cui agli artt. 1801 e 2159 del D.lgs. n. 66/2010 (maggiorazione stipendiale prevista in favore degli invalidi per causa di servizio nella misura dell'1,25 per cento per le infermità dalla settima alla ottava categoria della Tabella A), va premesso che è pacifico che l'infermità contratta dal ricorrente sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, con ascrizione alla settima categoria della Tabella A, circostanza che integra il presupposto sostanziale per il riconoscimento del beneficio economico in esame secondo la disciplina contenuta negli artt. 1801 e 2159 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare).

Nel caso in esame, tuttavia, l'Amministrazione ha negato il beneficio sul presupposto che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio fosse

intervenuto successivamente alla cessazione dal servizio, in difetto del requisito della sua intervenuta declaratoria in costanza di rapporto di impiego.

Tale interpretazione però non può più essere condivisa alla luce dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza del 9 febbraio 2024 n. 13, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1801 del D.lgs. n. 66/2010 nella parte in cui subordinava l'attribuzione del beneficio al requisito che il riconoscimento della dipendenza causa di servizio intervenisse in costanza di rapporto di impiego. In tale sede la Consulta ha chiarito che elemento costitutivo del diritto è la insorgenza dell'infermità in costanza di servizio, mentre la circostanza che il relativo riconoscimento intervenga successivamente attiene a un profilo meramente procedimentale, non idoneo a incidere sulla spettanza del beneficio, essendo la durata del procedimento amministrativo sottratta alla sfera di controllo dell'interessato.

Deve quindi ritenersi che il beneficio in parola spetti anche nei casi, come quello di specie, in cui il riconoscimento formale della dipendenza da causa di servizio sia intervenuto dopo la cessazione dal servizio, purché l'infermità sia insorta durante il rapporto di impiego, circostanza non controversa nel presente giudizio (cfr. Sez. Puglia n. 186/2024).

3. Il ricorso va quindi accolto.

4. All'accoglimento consegue il diritto agli arretrati maggiorati di accessori come per legge, nei limiti della prescrizione quinquennale ritualmente eccepita dall'INPS.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti della GdF, mentre possono essere compensate nei confronti dell'INPS.

	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando,	
	accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla	
	rideterminazione del trattamento pensionistico di cui è titolare con inclusione	
	del servizio svolto presso Omissis e del beneficio ex art. 1801 D.lgs. n. 66/2010,	
	nonché ai conseguenti arretrati maggiorati di accessori come per legge;	
	condanna la Guardia di Finanza alla rifusione delle spese di lite nei confronti	
	del ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre spese generali, IVA	
	e CPA;	
	compensa le spese nei confronti dell’INPS.	
	Così deciso in Milano, il 9 giugno 2026.	
	IL GIUDICE	
	Walter Berruti	
	firmato digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 02/07/2026	
	Il Direttore della Segreteria	
	Salvatore Carvelli	
	firmato digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.lgs. 30	
	giugno 2003 n. 196, ha disposto che, a cura della Segreteria, venga apposta	
	l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi delle parti e, se	
	esistenti, di danti causa e aventi causa.	
	Milano, 9 giugno 2026	
	IL GIUDICE	
	- pag. 7 di 8 -	

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 02/07/2026

Il Direttore della Segreteria

Salvatore Carvelli

Firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 30

giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri

dati identificativi delle parti e, se esistenti, di danti causa e aventi causa.

Milano, 02/07/2026

Il Direttore della Segreteria

Salvatore Carvelli

Firmato digitalmente